

L'INAMMISSIBILITÀ DELLA CONTESTAZIONE "IN FATTO" DELL'AGGRAVANTE DELLA NATURA FIDEFACENTE DELL'ATTO PUBBLICO

B&P NEWS

Falsità in atto
pubblico

Con sentenza n. 24906 del 18 aprile 2019 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite compone il contrasto sorto sul potere del giudice di ritenere in sentenza l'aggravante della **natura fidefacente dell'atto considerato falso** (art. 476 comma 2 c.p.), qualora tale **aggravante** sia stata **contestata solo in fatto**.

L'aggravante si considera contestata "in fatto" quando l'imputazione, pur non menzionandola espressamente, descrive in maniera **sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto** che la integrano, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di difendersi adeguatamente.

Il contrasto

Si registra un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di contestare in fatto l'aggravante di cui all'art. **476 comma 2 c.p.**, che trova applicazione quando l'atto falso ha efficacia **fidefacente**.

Secondo un primo orientamento, occorre che l'ipotesi aggravata sia contestata formalmente o quantomeno attraverso l'uso di sinonimi o di formule linguistiche equivalenti al contenuto della previsione normativa.

L'argomento principale è costituito dall'esigenza di garantire il diritto di difesa dell'imputato, che risulta pregiudicato in assenza di un'esplicita menzione della natura fidefacente nel capo di imputazione.

L'opposto indirizzo ritiene, al contrario, che la contestazione in fatto dell'aggravante sia sufficiente a rendere quest'ultima prevedibile e, dunque, compatibile con le garanzie difensive, ampiamente assicurate anche grazie alla difesa tecnica prevista dal nostro ordinamento.

La sentenza

Le Sezioni Unite condividono il primo orientamento, con la precisazione che non tutte le circostanze aggravanti hanno la medesima struttura e, dunque, i criteri da utilizzare per verificare la sussistenza dei requisiti di chiarezza e precisione dell'imputazione sono diversi a seconda della categoria cui appartengono le aggravanti stesse.

La contestazione in fatto dell'aggravante è ammissibile quando la circostanza dipende esclusivamente da comportamenti descritti nella loro materialità sulla base di elementi oggettivi; diversamente, **non è ammissibile quando la sua applicazione dipende da componenti valutative**.

L'aggravante di cui all'art. 476 comma 2 c.p. rientra nella seconda categoria, perché l'efficacia fidefacente dell'atto non è un concetto univoco ma mutevole, perché mediato dall'interpretazione di norme extrapenali.

Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni Unite affermano il seguente **principio di diritto**: "*non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione con la precisazione di tale natura o con formule alla stessa equivalenti, ovvero con l'indicazione della norma di legge di cui sopra*".

28 giugno 2019

Marina Zalin

